

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Ente del Terzo Settore

"Sasnat A.P.S."

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "CTS") è costituita con Sede Legale in Moggio L.C. via Dell'Orto 5, l'Associazione di Promozione Sociale denominata " Sasnat Associazione di Promozione Sociale" o anche "Sasnat - A.P.S.". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale o dell'acronimo "A.P.S.", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione è condizionato all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto e la delibera è di Consiglio. L'Associazione potrà istituire o trasferire sedi secondario e/o operative su tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio direttivo delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto e la disciplina di dettaglio.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del territorio dell'Altopiano Valsassinese (Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno e Barzio), d'ora in poi anche solo "Altopiano", e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio sopra indicato.

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse

generale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dell'attività

di volontariato dei propri associati:

a – attività culturale di interesse sociale con finalità educative (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera d);

b – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera e);

c – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera f);

d – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i);

e – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera k);

f – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera u);

g – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lettera z).

Art. 4 L'Associazione in particolare per la realizzazione delle citate attività di interesse generale si propone di:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente del territorio dell'Altopiano, proponendo

	ed interagendo anche con le amministrazioni territoriali, allo scopo di perseguire il	
	miglioramento estetico e naturalistico del territorio, valorizzare le bellezze e le risorse	
	naturali, le produzioni tipiche ed artigianali locali, nonché il patrimonio culturale, storico ed	
	artistico del territorio, attivando ogni possibile forma di collaborazione;	
	- promuovere ed organizzare iniziative, quali ad esempio convegni, escursioni, spettacoli	
	pubblici, mostre, festeggiamenti, concerti, spettacoli, mercatini, sagre, ecc..., che servano ad	
	attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti la qualità della vita dei residenti	
	dell'Altopiano, favorire l'aggregazione sociale ed il turismo sostenibile;	
	- sviluppare la conoscenza del territorio dell'Altopiano anche attraverso la collaborazione attiva	
	con le attività imprenditoriali locali;	
	- promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale nel	
	territorio dell'Altopiano anche collaborando attivamente con le altre associazioni presenti;	
	- realizzare e partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli	
	usi e tradizioni del territorio dell'Altopiano;	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare	
	della collaborazione con gli Enti Locali dell'Altopiano Valsassinese e degli Enti sovracomunali, anche	
	attraverso la stipula di convenzioni o attraverso la partecipazione ad altre associazioni aventi scopi	
	analoghi o connessi ai propri.	
	Art. 5. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Potrà inoltre	
	esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative	
	promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative	
	amministrative e fiscali vigenti. Esercitare anche altre attività, non sopra descritte, purché secondarie e	
	Pagina 3 di 13	

strumentali alle attività d'interesse generale secondo l'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Per perseguire le suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati nei modi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed articoli successivi.

Associati

Art. 6. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare attivamente ed in maniera costante al loro raggiungimento oppure persone fisiche che abbiano particolari meriti verso l'Associazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero totale degli associati. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'associazione non pone limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Il richiedente si impegna ad

accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il richiedente viene iscritto all'atto della domanda al libro degli associati salvo rigetto da deliberarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché iscritti nel libro soci da più di tre mesi, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 10. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda motivata di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, o presso altro indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art.11. La qualità di socio si perde:

The right margin of the page contains several handwritten signatures and initials. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'S. J.', followed by a signature that looks like 'L. P.', then a signature that is partially obscured but seems to be 'K. P.', and finally a large, bold signature that appears to be 'S. J.' or similar. There are also some smaller initials and marks scattered around these signatures.

	a) per decesso;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario senza oneri a carico del	
	socio;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o	
	comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;	
	oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.	
	La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di	
	esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea	
	utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso	
	all'Assemblea. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio,	
	in particolar modo non avrà diritto al rimborso delle quote associative.	
	Organi sociali e cariche elettive	
	Art.12. Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio Direttivo;	
	c. il Presidente e il Vicepresidente	
	d. il Tesoriere	
	e. L'Organo di controllo	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.	
	Assemblea dei soci	
	Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un	
	voto. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo ed il bilancio	
	Pagina 6 di 13	

preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta anche a distanza, totalmente o in forma mista, con mezzi elettronici che consentano il riconoscimento, da parte del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, dei soggetti intervenuti. Nel caso di Assemblea tenuta a distanza le deleghe eventualmente conferite dovranno pervenire all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea.

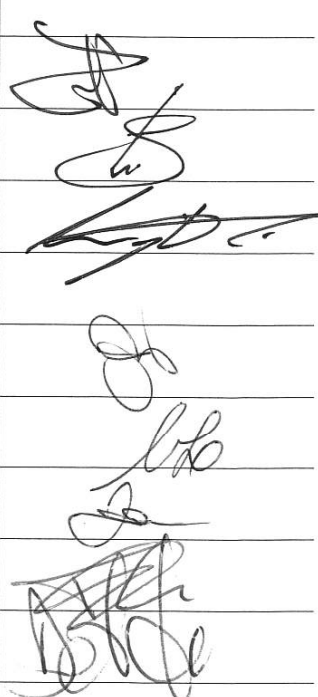
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione presso la sede dell'Associazione o tramite pubblicazione su strumenti informatici pubblici (social network) e mediante e-mail a tutti i soci, sono esclusi dal voto i soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

È data possibilità ai soci di conferire delega per la partecipazione e l'espressione di voto in assemblea ordinario e straordinaria. La delega potrà essere scritta e riportare i dati del soggetto delegante e del soggetto delegato che dovrà essere socio dell'associazione non sospeso o escluso. Ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe per assemblea.

Art.14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. È esclusa la partecipazione del minore

The right margin of the page contains several handwritten signatures and initials. There are three distinct signatures, each appearing to be a stylized name, and several sets of initials or smaller signatures interspersed between the main lines of text.

all'elettorato passivo.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, le l'Assemblea lo delibera, mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria può delibera anche su:

- Definizione del programma generale annuale di attività;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza di

almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto 7 membri, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili, nella stessa carica, per due mandati consecutivi; alla scadenza del quinto anno decade dall'incarico con l'Assemblea che approva l'ultimo rendiconto consuntivo e che provvede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione, è comunque valida con la presenza di tutti i Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio Direttivo può essere tenuto anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo informatico atto a garantire la verifica dell'identità dell'intervenuto e l'espressione di voto ai singoli consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo ha potere di rappresentanza generale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10;
- determina l'ammontare delle quote associative.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttiva. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere e Segretario

Art. 24. Il Tesoriere ha il compito della tenuta dei registri contabili, provvede agli incassi e pagamenti dell'Associazione. Il Segretario assolve gli incarichi di Segretario dell'Associazione stendendo i verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne cura il protocollo e la relativa gestione. Il Segretario è consegnatario dell'Archivio dei documenti dell'Associazione.

L'ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE

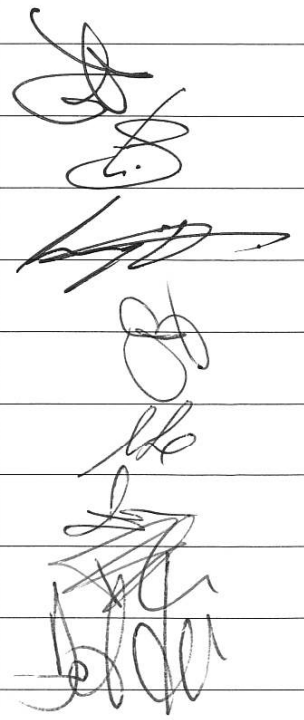
Art. 25. – Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, o quando previsto per espressa previsione di legge, istituisce un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale e/o un revisore legale dei conti. L'organo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei Revisori composto da tre membri, ovvero in forma monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Presidente e i membri del collegio e/o il Revisore unico sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 15 gg prima dell'Assemblea ordinaria il Consiglio deposita presso la sede o tramite sistemi informatici pubblici (social): il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo il tutto in conformità alla modulistica. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS. Le forme, i contenuti e le modalità di deposito e pubblicità dei documenti di bilancio devono essere comunque conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi ordinari e straordinari dei soci.
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, di



	Istituzioni ecclesiastiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	d) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di	
	attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;	
	h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.	
	I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme	
	indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali	
	statutariamente previste.	
	Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno	
	per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.	
	Art. 30. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai	
	sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa	
	in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o	
	campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni	
	Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma	
	Pagina 12 di 13	

straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa disposizione di legge verrà integralmente devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci né in forma diretta che indiretta. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Carlo Bedetti *Valerio Locatelli*
Isabella Su *Thomas*
[Signature] *[Signature]*

REGISTRATO A LECCO II 10.6 AGO. 2024

N° 1085 SERIE 3

VERSATE €

DI CUI €

ESENTE

(SANZIONE)

(INTERESSI)



FIRMA DELEGATA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

